

## Art. 120.

### Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida <sup>(1)</sup>

1. Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, **se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida.** La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.054 (1064) a euro 3.162 (3187) – **importi aggiornati ai sensi dell'art.195 cds con decorrenza 01/01/2015.**

(1) La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003, n. 239 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, comma 2 nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

(2) Comma così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Le parole: "*certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori*", in vigore fino al 18 gennaio 2013, sono state soppresse dal d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 94/2009.

## IN SINTESI

Elenco motivi ostativi al rilascio/mantenimento della patente di guida:

- A. **Delinquenti abituali** (art. 102 CP) : chi con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere una materiale attitudine a commettere reati. Può essere presunta dalla Legge o accertata dal Giudice. Non comprende i contravventori abituali.
- B. **Delinquente professionale** (art. 105) : chi si trova in 2 condizioni
1. che riporti una condanna se già dichiarato abituale
  2. che avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta del reo ed altre circostanze, si debba ritenere che il reo viva abitualmente, anche in parte, dei proventi del reato.
- Non comprende i contravventori abituali; deve essere accertata e non può essere presunta.
- C. **Delinquente per tendenza** (108 CP) : chi, sebbene non recidivo o abituale o professionale, commette delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale e riveli una speciale inclinazione al delitto dovuta all'indole particolarmente malvagia del colpevole. Può essere dichiarata soltanto con la sentenza di condanna.

### Effetti comuni (ad A,B,C):

comportano l'applicazione di misure di sicurezza in ragione della loro pericolosità sociale

- D. **Soggetti che sono o sono stati sottoposti nei tre anni precedenti a misure di sicurezza personali**, cioè a provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria perché dichiarati socialmente pericolosi. ( detentive = assegnazione a colonia agricola o casa lavoro, ricovero in casa di cura e custodia, in manicomio giudiziario, in riformatorio giudiziario; non detentive = libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie, espulsione dello straniero)
- E. **Soggetti che sono o sono stati sottoposti nei tre anni precedenti a misure di prevenzione previste dall'art.3 della legge 1423/1956 così come sostituita dalla legge 327/88 e dalla legge 575/1965**. Si tratta delle misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui si aggiunge l'eventuale divieto di soggiorno, e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora. E' escluso nell'ipotesi di foglio di via obbligatorio.
- F. **Condannati per i reati di cui agli artt. 73** ( produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope) **e 74** ( associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope) del **DPR 9/10/1990**.

### Effetti comuni (ad A,B,C,D,E,F):

SI ESTINGUONO per effetto della REVOCA del provvedimento interdittivo o della RIABILITAZIONE.

Quest'ultimo è un istituto che ha la finalità di restituire al condannato quelle facoltà giuridiche che la sentenza gli ha sottratto mediante l'irrogazione di pene accessorie.. essa, ai sensi dell'art. 179 CP, può essere chiesta dal condannato solo dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata completamente scontata o si sia comunque estinta ed il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Per i recidivi, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine è di 10 anni. La riabilitazione è pronunciata con sentenza della Corte d'appello del distretto ove fu pronunciata la sentenza di condanna.

- G. **Soggetti destinatari dei divieti e per tutta la durata dei divieti**, di cui al DPR 9/10/1990 , **artt. 75, co1, lettera a)** - soggetti sottoposti a sospensione della patente di guida o del divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni quale sanzione amministrativa applicata in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope - **e art.75/bis, Co 1, lettera f)** – soggetti sottoposti al divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore fino a quattro anni, in relazione alle stesse condotte.
- H. **Persone che sono destinatarie, per la seconda volta, di un provvedimento di revoca della patente, ai sensi del comma 2 art 222 del cds**

**Le cause elencate, sono tassative ed escludono qualsiasi valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.**